



Civile.it

Avviso di liquidazione – Imposta di registro - Mera indicazione degli estremi dell'atto – Nullità per vizio di motivazione

di Franco Ionadi

Cassazione sentenza 17.4.2013 n. 9299

del 2013-05-04 su Civile.it, oggi e' il 23.01.2020

L'avviso di liquidazione con cui l'ufficio impositore determini l'imposta di registro relativa alla registrazione di una sentenza, non e' correttamente motivato, ai sensi dell'art. 7 legge n. 212/2000, ove si limiti ad indicare gli estremi dell'atto sottoposto a registrazione e la somma da pagare, essendo a tal fine necessaria l'indicazione di tutte quelle informazioni tali da garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio del diritto di difesa.

Nota: nel medesimo senso, Cassazione sent. 10.8.2010 n. 18532 che afferma l'obbligo di allegazione della sentenza sottoposta a registrazione e la conseguente nullità dell'avviso in caso contrario; e che affronta anche la tematica della 'conoscibilità' potenziale, da parte del contribuente, escludendola nel caso di specie, in conseguenza di una interpretazione di essa conoscibilità in termini molto restrittivi.

Hai letto: *Avviso di liquidazione – Imposta di registro - Mera indicazione degli estremi dell'atto – Nullità per vizio di motivazione*

Approfondimenti: [Attualità](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Registro](#) > [Registrazione](#) > [Motivazione](#) > [Allegazione](#) > [Nullità](#) > [Conoscibilità](#) > [Sentenza](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)